

Codice A1815A

D.D. 25 agosto 2016, n. 2253

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: Comune di Vigliano Biellese (BI) e Ronco Biellese (BI). Tipo di intervento: "Opere di completamento lavori di deviazione stradale in via Valgrande a monte dell'attuale ubicazione".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 9.8.89, n. 45, i comuni di Vigliano Biellese e Ronco Biellese ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nei Comuni di Vigliano Biellese (BI) e Ronco Biellese (BI), finalizzate al completamento della deviazione stradale di via Valgrande mediante la regimazione delle acque, tutto come meglio individuato nella documentazione progettuale allegata all'istanza del 04/08/2016 che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. prima dell'inizio dei lavori dovranno essere prodotte le verifiche di stabilità sia del versante sia del pendio sottostrada individuati dall'intervento 1, della tavola IG2 – Tavola Indagine Geologica, in numero ed estensione significative, sia per la fase in corso d'opera sia a lavori ultimati, considerando l'applicazione dei coefficienti sismici ed i sovraccarichi (ad es. presenza dei mezzi operanti in cantiere, etc.), con l'utilizzo dei parametri geotecnici sito-specifici;
2. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 14.01.2008; in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere e, se del caso, effettuare le verifiche geotecniche di cui al Decreto Ministeriale sopraccitato, per il controllo a mezzo di analisi di stabilità dei pendii e conseguentemente sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;
3. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti prestando la massima attenzione, qualora se ne presenti il caso, alla regimazione delle acque ed al loro corretto allontanamento negli impluvi evitando ogni effetto di innesco dell'erosione dei suoli anche nelle aree circostanti all'area di lavoro;
4. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;
5. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
6. l'eventuale materiale terroso in eccedenza dovrà essere sistemato in loco per l'inserimento ambientale o conferito presso discariche autorizzate;
7. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
8. tutte le superfici di copertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
9. dovrà essere mantenuto il sistema di allontanamento delle acque meteoriche previsti nei tratti di variante della strada (intervento 1 e 3);
10. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute nell'Indagine

Geologica a firma del Dott. Geol. Gabriele Francini del luglio 2016

Dovranno essere comunicate al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente le date di inizio e fine lavori; **alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.**

I lavori dovranno essere realizzati entro 60 mesi dalla data della presente determinazione.

Si deroga dagli artt. 8 e 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing Roberto CRIVELLI